



CONVENZIONE PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA, PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, EMESSI DAL COMUNE DI SCHIO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI. DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

L'anno duemilaventi, addì ,

TRA

il Comune di Schio, rappresentato dal Dirigente del Settore 5 – Servizi alla Persona e alla Famiglia, dott.ssa Paola Pezzin, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Schio (C.F. e P.I. 00402150247), nel prosieguo indicato come "Comune"

E

la ditta

con sede a in Via , n.

P.IVA (o Cod.Fiscale)

rappresentata da

nato/a a . il / /

in qualità di

in seguito anche "Ditta".

In esecuzione del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO

E' affidata alla Ditta, come sopra rappresentata, la fornitura di generi alimentari e di prima necessità **nell'unità locale sita a Schio** in Via ,

secondo quanto meglio disciplinato agli artt. 2 e 3 della presente convenzione, in favore di cittadini appartenenti a nuclei familiari individuati dall'Amministrazione Comunale, portatori di buoni-spesa erogati dal Comune di Schio.

ART. 2. OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta, si impegna, tramite il suo rappresentante, come sopra generalizzato, a porre in essere quanto segue:

1. accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Schio in formato cartaceo, con numero identificativo e ologramma, che verranno consegnati dagli utenti individuati dall'Amministrazione Comunale. Ciascun buono spesa sarà di importo pari a Euro 25,00 ,il cui facsimile sarà successivamente inviato;
2. consegnare ai cittadini che presenteranno i sopra citati buoni spesa, esclusivamente generi alimentari e beni di prima necessità (compresi articoli per l'igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali), fino al valore del buono/i;
3. non accettare i sopra citati buoni spesa per l'acquisto di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità (gratta & vinci, ricariche telefoniche, giornali, riviste e gift card) che dovranno essere pagati direttamente dall'acquirente;
4. accettare i buoni spesa entro la data di scadenza indicata nel buono stesso;
5. non riconoscere il resto in contanti e non cambiare il buono con contanti;
6. non cedere a terzi né commercializzare i sopra citati buoni-spesa;
7. far pervenire al Servizio Sociale del Comune di Schio, Via Pasini, 33 – 36015 Schio (Vi), con cadenza mensile, una nota a rendiconto, con allegati gli **originali dei buoni spesa accettati, debitamente annullati e copia degli scontrini o delle fatture rilasciate all'utilizzatore del buono;**
8. mantenere la riservatezza sui nominativi dei fruitori dei buoni-spesa, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE n. 679/2016.

ART. 3 -OBBLIGAZIONI DEL COMUNE DI SCHIO

Il Comune di Schio si impegna a consegnare ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari preventivamente individuati, buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, consentendo agli stessi di usufruirne a scelta in qualsiasi esercizio convenzionato come risultante da apposito elenco pubblicato tempestivamente sul sito istituzionale del Comune.

Il Comune di Schio, Servizi Sociali, provvederà inoltre a liquidare quanto dovuto alle Ditte convenzionate, successivamente alla ricezione della rendicontazione contenente i buoni ricevuti debitamente annullati e copia degli scontrini o delle fatture rilasciate all'utilizzatore del buono.

A seguito della consegna della documentazione di cui sopra, il Comune provvederà a liquidare le somme richieste, previa istruttoria volta a verificare la conformità della documentazione trasmessa.

Il procedimento di liquidazione si concluderà entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'esercente.

In caso di richieste integrazioni/chiarimenti in corso di istruttoria, il termine di cui sopra costituirà interruzione fino a completamento della medesima.

Il Comune provvederà alla liquidazione mediante accredito sul conto corrente indicato dalla Ditta.

Art. 4 DURATA

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2021 e potrà essere prorogata, alle medesime condizioni, in relazione all'efficacia dei provvedimenti governativi e alla disponibilità del fondo a ciò dedicato.

Art. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Per il Comune di Schio _____

Per la Ditta _____